Pubblicato il 27/05/2023

N. 02730/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02084/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Carta in Roma, viale Parioli n. 55;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale protocollo n. -OMISSIS- di protocollo del 2 dicembre 2022, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro nazionale

di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri ha giudicato il ricorrente "inidoneo" al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, indetto con decreto n. 99/1-1 CC di protocollo del 7 luglio 2022 (pubblicato sulla G.U.R.I. – 4ª serie speciale – n. 55, del 12 luglio 2022) per la seguente diagnosi «-OMISSIS- (LETTERA M PUNTO 3), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"»;

- dell'eventuale ulteriore atto che formalizza tale esclusione dal concorso, sebbene ancora non noto né notificato;
- di tutti gli altri comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/5/2023: per l'annullamento, altresì

- dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 99/9-2-2022 CC di protocollo del 12 aprile 2023 (pubblicato il 14 aprile 2023), con cui il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale (GURI, 4a s.s., n. 55 del 12 luglio 2022);
- del verbale n. 41 del 31 marzo 2023 della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale (GURI, 4a s.s., n. 55 del 12 luglio 2022) e costituente parte integrante del decreto di approvazione della graduatoria, contenente l'elenco dei vincitori del concorso, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- per quanto possa occorrere, dell'avviso pubblicato sul sito ufficiale dell'Arma dei

carabinieri (www.carabinieri.it) il 14 aprile 2023, con cui è stata annunciata la pubblicazione della graduatoria di merito oggi impugnata;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verificazione sulla persona del ricorrente eseguita dalla Commissione di II Istanza di Roma la quale ha ritenuto la condizione del ricorrente compatibile con l'idoneità al reclutamento;
Ritenuto che, alla luce di tale risultanza, possa favorevolmente delibarsi la prognosi del presente ricorso e che, di conseguenza, debba accogliersi la domanda cautelare del ricorrente ai fini della sua ammissione con riserva al proseguimento ed al completamento dell'iter concorsuale;
Considerato, altresì, che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;
Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del

ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cpa;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare per il merito la pubblica udienza del giorno 8 novembre 2023, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- ammette il ricorrente *"con riserva"* al completamento dell'iter concorsuale;

- dispone l'integrazione del contradditorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa, per il merito, la pubblica udienza del giorno 8 novembre 2023, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Claudio Vallorani	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.